

Edilizia e Territorio

Edilizia, sgravio contributivo all'11,50% anche per il 2016: istanze dal 1° settembre

23 agosto 2016 - Massimo Frontera

Lo comunica l'Inps nel "messaggio" n.3358. Ma non è esclusa una successiva parziale riduzione dello sgravio



Conto alla rovescia per chiedere - anche a valere sull'anno 2016 - la riduzione contributiva riservata al settore dell'edilizia. La riduzione è confermata all'11,50%, come negli anni precedenti. Le richieste possono essere inviate a partire dal primo settembre prossimo.

La buona notizia arriva dall'Inps, e più precisamente nel "messaggio" 3358 pubblicato sul sito istituzionale. Ma attenzione, nulla esclude che la riduzione possa essere rivista al ribasso, e che l'Inps possa recuperare qualcosa in un secondo momento. A mettere le imprese sull'avviso è lo stesso Istituto.

«Come è noto - premette l'Istituto di previdenza - l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non è

intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50 per cento». «Nell'ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l'anno 2016 o modificarne la misura rispetto all'anno 2015, l'Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito», conclude l'Inps.

Esclusi gli impiantisti "puri"

L'Istituto ricorda che «non costituiscono attività edili in senso stretto - pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P».

Istanze solo on line

La riduzione contributiva dell'11,50% si applica ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2016. Le istanze vanno inviate esclusivamente on line, utilizzando un [apposito modulo](#). Entro il giorno successivo all'inoltro della richiesta sarà effettuato il controllo formale, con conseguente comunicazione di esito positivo o negativo.